



**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLE TASSE IN MATERIA DI CANALIZZAZIONI**  
(RM 28.08.2018 aggiornamento 24.10.2023)

**Il Municipio di Riva San Vitale** richiamate  
la Legge federale e cantonale in materia di protezione delle acque;  
il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 01.01.1994 e in particolare il capitolo IX  
contributi e tasse;  
la Legge organica comunale all'art. 192;  
e ogni altra norma federale e cantonale in materia,

**d e c i d e:**

**Tasse**

**Art. 1**

<sup>1</sup> Tassa di allacciamento (art. 27 Regolamento)  
CHF.750.00 per fabbricati fino a 500 m3  
per ogni 100 m3 in più o frazione, aumento della tassa di CHF.50.00 fino ad un  
massimo di CHF.1'500.00.

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

<sup>2</sup> Tassa d'uso (art. 28 Regolamento)  
0.8 ‰ del valore di stima minimo CHF.200.00 per fondi aperti o manufatti  
speciali (consumo non definibile);  
CHF.1.15 m3 minimo CHF.90.00 per stabili (contatori).

<sup>3</sup> Tassa per cantieri (art. 29 Regolamento)  
CHF.300.00

<sup>4</sup> Alle tariffe sopra indicate è aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto  
(IVA) in quanto nello specifico settore risultano adempiute le condizioni per  
l'assoggettamento.

**Abrogazione e  
entrata in  
vigore**

**Art. 2** La presente Ordinanza municipale:

- 1) abroga ogni precedente regolamentazione in materia;
- 2) Entra in vigore con il 1.1.2024 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208  
LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria:

Lorenza Capponi

Comune di **Riva San Vitale**

Riva San Vitale, 30.10.2023  
RM del 24.10.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023